



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio provinciale, con un'altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. s.l.m. della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio 2015, le Giudicarie comprendono 36 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese.

Tione di Trento, 08 SET. 2022

Prot. N. 010269 / 2.3

OGGETTO: L.P. 06.07.2022, n. 7, art. 17 bis della L.P. 16.06.2006, n. 3 ed art. 14 dello Statuto della Comunità delle Giudicarie – Nomina dei componenti del Comitato Esecutivo della Comunità e ripartizione degli affari.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ' DELLE GIUDICARIE

Richiamata la L.P. 06.07.2022, n. 7 avente per oggetto: "Riforma delle Comunità: modificazioni della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della Legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022", pubblicata sul B.U. del 6 luglio 2022, n. 26, straord. n. 2;

Considerato che, in attesa di modificare lo Statuto dell'Ente, lo stesso va letto in relazione a quanto disposto attualmente dalla L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss.mm.;

Rilevato che in data 06.09.2022 i legali rappresentanti dei Comuni hanno eletto il Presidente della Comunità, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 16.06.2006, n. 3;

Visto che, con deliberazione n. 1 del Consiglio dei Sindaci del 6 settembre 2022, si è preso atto dell'elezione del Presidente e si è provveduto alla sua nomina;

Richiamato l'art. 17 bis ("il Comitato Esecutivo") della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm., il quale:

- al comma 1 dispone che "il Comitato Esecutivo, se è istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, è composto dal Presidente e da un massimo di altri tre membri, da lui scelti con nomina fiduciaria, garantendo la rappresentanza di genere, fra i Sindaci che appartengono al Consiglio dei Sindaci o tra i Consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio della Comunità (...)";
- al comma 2 dispone che "il Comitato Esecutivo svolge funzioni propedeutiche, consultive e propulsive rispetto all'attività del Consiglio dei Sindaci. Il Comitato delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente";
- al comma 3 dispone che "il Consiglio dei Sindaci può delegare al Comitato Esecutivo specifiche funzioni o attività";
- al comma 4 dispone che "il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività";



Richiamato il punto 2) del dispositivo della deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 2 dd. 06.09.2022 che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.P. 16.06.2006, n. 3, istituisce il Comitato Esecutivo e prevede "in attesa della stesura del nuovo Statuto, che il Presidente provveda alla nomina dei componenti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 14 dell'attuale Statuto";

Esaminato l'art. 14 – "Comitato Esecutivo" – del vigente Statuto della Comunità delle Giudicarie che recita:

1. Il Comitato Esecutivo della Comunità è composto dal Presidente e da tre Assessori, nominati dal Presidente medesimo, scelti anche all'esterno del Consiglio, dando rappresentatività territoriale alle zone geografiche, così come definite dall'art. 1.
2. Possono essere nominati al massimo due Assessori esterni;
3. Il Comitato deve essere composto in modo da assicurare la presenza di ambo i generi.

Ravvisata la necessità di procedere – al fine di garantire la completezza e la piena operatività degli Organi amministrativi – alla nomina del Comitato Esecutivo della Comunità delle Giudicarie;

Vista la L.P. 16.06.2006, n. 3 e ss. mm. e lo Statuto della Comunità delle Giudicarie attualmente in vigore;

Visto quanto disposto dal C.E.L. – Codice degli Enti Locali – approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Tutto ciò premesso,

D E C R E T A

- 1) Di nominare quali componenti del Comitato Esecutivo della Comunità delle Giudicarie, e quindi come Assessori, i Signori:
 - Romina Parolari (Consigliere del Comune di Tione di Trento)
 - Marcello Mosca (Sindaco del Comune di Caderzone Terme)
 - Flavio Riccadonna (Sindaco del Comune di Bleggio Superiore).
- 2) Di ripartire gli affari tra i componenti del Comitato Esecutivo della Comunità delle Giudicarie, come indicato nell'allegato al presente decreto.
- 3) Di pubblicare copia del presente decreto all'Albo Telematico e sul sito istituzionale dell'Ente.
- 4) Di dare atto che avverso il presente decreto sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971 n. 1034;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL PRESIDENTE
dott. Giorgio Butterini



COMUNITA
DELLE
GIUDICARIE

RIPARTIZIONE DEGLI AFFARI TRA GLI ASSESSORI

PRESIDENTE	ASSESSORE	ASSESSORE	ASSESSORE
Giorgio Butterini	Romina Parolari	Marcello Mosca	Flavio Riccadonna
Rapporti istituzionali Bilancio Gestione del personale Investimenti strutturali Urbanistica <i>Tutte le deleghe non attribuite espressamente agli Assessori</i>	Politiche sociali Salute pubblica Edilizia abitativa	Politiche ambientali ed energetiche Sviluppo turistico Mobilità Reti e Progetti di valorizzazione ambientale	Politiche economiche Mense scolastiche Diritto allo studio e Cultura Associazionismo e Sport

Decreto del Presidente dd. 8 settembre 2022